



**DICASTERIUM
DE LEGUM TEXTIBUS**

**Circa la corretta applicazione del can. 121 in riferimento
alla destinazione dei beni temporali appartenenti ad una parrocchia soppressa**

Prot. N. 18715/2025

Città del Vaticano, 9 settembre 2025

Eccellenza Reverendissima,

Con Lettera Prot. 2025 1799, Ella ha richiesto un chiarimento sull'interpretazione del can. 121 del CIC, in particolare riguardo al trasferimento dei beni temporali delle parrocchie sopprese nei decreti emessi da Sua Eccellenza Reverendissima. Dopo un attento studio, questo Dicastero comunica quanto segue.

La soppressione di una parrocchia va realizzata dal Vescovo nel rispetto della normativa prevista dal CIC. Nell'atto con cui si sopprime la parrocchia, il Vescovo dovrà provvedere anche alle devoluzioni dei suoi beni, secondo quanto previsto dalle norme canoniche (cf. cann. 120-123).

In particolare, il can. 121 prevede il trasferimento immediato e incondizionato dei beni delle parrocchie sopprese che sono persone giuridiche alla parrocchia *ad quem*, garantendo una gestione stabile e trasparente delle risorse ecclesiastiche. L'assenza di previsioni di termini differiti o condizioni sospensive conferma che il trasferimento deve avvenire senza indugi. L'espressione "*obtinet*" implica un'acquisizione immediata dei beni e dei diritti patrimoniali della parte della nuova persona giuridica.

Inoltre, il canone stabilisce che vanno rispettate la volontà dei fondatori e degli offerenti, così come i diritti già acquisiti.

Un differimento del trasferimento, legato a una valutazione futura dei beni o passivi, sarebbe giuridicamente infondato e potrebbe creare incertezze amministrative, ostacolare la continuità pastorale e compromettere la fiducia dei fedeli. Pertanto, il Codice di Diritto Canonico non prevede alcun meccanismo di rinvio.

Il trasferimento immediato, conforme alla legge universale, è essenziale per garantire la stabilità giuridica e amministrativa. Per questo, un'interpretazione contraria sarebbe non solo giuridicamente infondata, ma risulterebbe dannosa sul piano amministrativo e pastorale, minando la coerenza e la sicurezza nelle operazioni della Chiesa.

In conclusione, è da ritenere che la corretta l'applicazione del can. 121 è fondamentale per rispettare i principi canonici, preservare l'integrità delle strutture parrocchiali e garantire una gestione chiara e tempestiva dei beni ecclesiastici.

Nell'auspicio che le presenti riflessione possano risultare utili, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

dev.mo *in Domino*,

+ *Filippo Iannone*
✠ FILIPPO IANNONE O.C.

Prefetto

+ *Juan Ignacio Arrieta*
✠ JUAN IGNACIO ARRIETA
Segretario